



I.C. GIULIANA SALADINO

Istituto Comprensivo Statale
"GIULIANA SALADINO"

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

90145 – PALERMO

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

Circolare n. 416/A.S. 2020-2021

Palermo, 27/08/2021

AL PERSONALE
STATALE

AL PERSONALE COMUNALE

ALLA DSGA

ALL'INS. SALERNO

AL RSPP

OGGETTO: Presa di servizio A.S. 2021-2022 e accesso ai locali scolastici per il personale.

Vista la Circolare n. 411 e relativi allegati;

Vista la Circolare n. 413 e relativi allegati;

si comunica che la presa di servizio in presenza del personale scolastico di ruolo compresi i neoimmessi, trasferiti o rientrati dopo assegnazione provvisoria avverrà **Mercoledì 1 settembre 2021**.

Per garantire le condizioni di sicurezza previste dal protocollo, la presa di servizio avverrà con firma in apposito foglio delle presenze in sede centrale secondo il seguente quadro orario:

- **personale non docente dalle ore 7.30 alle ore 8.30;**
- **personale docente scuola dell'infanzia dalle ore 8.45 alle ore 10.00;**
- **personale docente scuola primaria dalle ore 10.30 alle ore 12.00;**
- **personale docente SSI dalle ore 12.15 alle ore 13.30.**

In particolare, ai sensi della Nota MI 1237 del 13/8/2021 (Protocollo di sicurezza allegato alla Circolare n. 411), si ricorda che:

- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa;
- il personale scolastico deve rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° - provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Per quanto riguarda l'accesso ai plessi, il personale scolastico è tenuto a compilare e consegnare al personale delegato dal Ds l'autocertificazione **Allegato A**.

Per la sicurezza sanitaria, la scuola adotta le seguenti misure per il rientro in presenza:

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: bambini di età inferiore a sei anni o soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
- rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano";
- igiene frequente delle mani;
- divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Inoltre, la nota del MI ricorda che il decreto-legge introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “**certificazione verde COVID-19**” per tutto il personale scolastico.

Salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è in vigore; pertanto, **a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.**

La nota del Ministero spiega che “**i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...**” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso del green pass da parte del personale scolastico.

Qualora il **DIPENDENTE** dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** delegato dal Dirigente Scolastico:

- ☞ NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- ☞ risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- ☞ è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- ☞ a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” come da legislazione e normativa vigente.

Per la modalità di verifica del possesso - sarà utilizzata l’applicazione VerificaC19 o altre modalità dettate dal Ministero – si daranno successive indicazioni.

Il Ministero della Salute – come da circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 allegata alla nostra Circolare n. 411 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

E' previsto che per i suddetti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una "**certificazione di esenzione dalla vaccinazione**", a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso ai servizi e alle attività scolastiche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Si invita l'Ins. Salerno a registrare i nuovi docenti (che si faranno carico di compilare l'**allegato B**) per poter effettuare le successive riunioni collegiali in modalità online.

La pubblicazione nel sito web istituzionale equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo ufficiale.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n°39/1993*